

IMPOSTE SUL REDDITO

Conseguenze fiscali della rinuncia al dividendo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Con l'[interpello n. 59/E/2025](#) è tornato di attualità il tema della **rinuncia operata dal socio ad incassare dividendi già deliberati dalla società**; tema che presenta significativi risvolti fiscali, sia in capo al socio sia in capo alla società. La questione presenta evidenti **ricadute sul piano dichiarativo**: infatti, se immaginiamo che nel corso del 2024 sia stata operata **la rinuncia al dividendo avremmo una potenziale problematica dichiarativa** che per la società consiste nel capire se deve essere rilevata una **sopravvenienza attiva tassabile o meno**, e per il socio se deve essere rilevata la **tassazione dell'incasso giuridico del dividendo** quale conseguenza della rinuncia al medesimo.

Il tema è tanto più delicato, laddove si constati che le **tesi sostenute nel recente interpello dell'Agenzia delle entrate sono in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 16595/2023](#).

Anzitutto partiamo con il **constatare che la rinuncia eseguita dal socio si presenta come un atto unilaterale recettizio**, con il quale il titolare di un credito (socio) rinuncia al medesimo; quindi, non un atto collegiale della compagine societaria, bensì **l'esercizio di un potere del singolo creditore di disporre del suo credito**. La conseguenza contabile di tale atto è **l'incremento del patrimonio netto tramite una riserva da apporto (capitale), senza che sia interessato il Conto economico da alcuna sopravvenienza attiva**. In questo senso, si veda il documento Oic 28, § 36, che recita: *"La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un **apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito**. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto"*.

Dato che il Conto economico non è interessato da alcuna scrittura, ove vi fosse la necessità di tassare tale incremento patrimoniale fruito dalla società, si dovrebbe operare una **variazione in aumento nel modello Redditi**. Per verificare la sussistenza di tale obbligo **occorre esaminare il contenuto dell'[articolo 88, comma 4-bis, Tuir](#)**. Tale norma statuisce che la **rinuncia eseguita da parte dei soci a crediti da quest'ultimi vantati verso la società costituisce sopravvenienza**

attiva solo per la **parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto di detto credito**. A tal fine, il socio dovrebbe **rilasciare alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con cui viene comunicato **l'importo del valore fiscale di detto credito**.

È a questo punto che interviene la sopra citata sentenza della Cassazione. Il punto di partenza dell'esame svolto dalla Suprema Corte è interrogarsi sull'applicabilità **dell'istituto fiscale dell'incasso giuridico**, che si manifesta quando a **fronte di una irrilevanza fiscale della sopravvenuta insussistenza di un debito**, si ha una **irrilevanza fiscale anche in capo al rinunziante**. In tutto ciò si realizza un **salto di imposta derivante dalla deduzione originaria di un costo**, il cui **debito si rivela successivamente insussistente** senza che nessun'altro tassì il venir meno del debito.

Ma tale ricostruzione viene meno, secondo il giudizio della Cassazione, con la **novità legislativa del D.Lgs 147/2015**, con il quale, a certe condizioni, la **sopravvenienza attiva è invece tassabile per la società partecipata**. Più precisamente, **la tassazione scatta per la parte di credito rinunziato** (e quindi debito azzerato per la società) che **eccede il valore fiscale del credito in capo al socio**. È qui che, a parere di chi scrive, nella pronuncia della Cassazione **si ha un salto logico**: il credito del socio persona fisica viene definito **essere sempre pari a zero**; valorizzazione che riguarderebbe **tutti i crediti legati ad un reddito tassabile per cassa**, mentre appare più razionale, a chi scrive, **ritenere che il valore del credito detenuto da persone fisica a titolo originario** (cioè non acquisito con corresponsione di prezzo), sia quello nominale.

Quindi, se il **credito detenuto dal socio vale zero**, la sua rinuncia genera una **sopravvenienza attiva da tassare in capo alla società**, con il che viene meno la tesi dell'incasso giuridico, mentre si pone un obbligo di inserimento di **variazione in aumento nel modello redditi**.

La tesi della Cassazione sopra esposta è, peraltro, in **aperto contrasto con quanto recentemente affermato dalla Agenzia delle entrate**, con l'[interpello n. 59/E/2025](#). Con tale pronuncia, l'Agenzia anzitutto conferma (cfr. [risoluzione n. 124/E/2017](#)) che se il **credito è vantato da un socio persona fisica non serve eseguire alcuna comunicazione alla società**, poiché il credito è **sempre pari al valore nominale**. Quindi, **il credito non vale zero**, come sostiene la Cassazione, bensì esso **assume fiscalmente valore pari al nominale**; pertanto, rinunziando ad esso **non emerge alcuna eccedenza che determinerebbe una tassazione in capo alla società**. In conclusione, la **società non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva**. Questa ricostruzione appare, a chi scrive, decisamente più convincente, specie in merito al **valore fiscale del credito che non si capisce perché debba essere quantificato pari a zero**, come ritiene la Cassazione.

È però sulla conclusione dell'interpello che **non si può condividere l'assunto finale dell'Agenzia delle entrate**. Infatti, viene richiamato il famigerato **istituto dell'incasso giuridico**, per cui il socio rinunziante **dovrebbe sottoporre a tassazione un dividendo figurativo su cui grava, inoltre, l'obbligo di eseguire la ritenuta di imposta del 26%**. Il ragionamento dell'Agenzia delle entrate è ormai noto: **se si rinunzia ad un credito legato ad un reddito tassabile per cassa, la rinuncia comporta un incasso giuridico**.



Ma se il sillogismo costo dedotto/credito rinunziato = incasso giuridico, può avere un senso logico in base al **dogma di divieto di salti di imposta**, diversamente **tale automatismo risulta di difficile comprensione in assenza del costo dedotto**. Infatti, nel caso del dividendo, la sua deliberazione **sposta un componente dal Patrimonio netto al passivo**, senza che il Conto economico sia mai stato interessato e, senza passaggio a Conto economico, **nessun costo è deducibile**. In assenza di costo dedotto, **perde la sua forza persuasiva il correlato assunto dell'incasso giuridico**.